

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 127-1/2025

Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. cci)

Il tribunale

in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dr. Bruno Casciarri	presidente
dr. Lucio Munaro	giudice relatore
dr. Paola Torresan	giudice

letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

1. Con ricorso presentato a norma dell'art. 269.1 cci, [REDACTED]
[REDACTED] ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni.

1.1. La domanda viene rigettata per mancanza delle condizioni di apertura della liquidazione, perché il patrimonio della ricorrente è sostanzialmente privo di contenuto.

Dalla relazione dell'OCC emerge infatti che:

- la ricorrente non dispone né di beni immobili, né di beni mobili, né di liquidità;
- l'unica fonte di reddito proviene da un rapporto di lavoro a tempo determinato (con scadenza al 31.7.25), la cui rinnovazione è *incerta*; e al netto degli oneri di mantenimento ex art. 268.4, lett. b), cci la somma acquisibile dalla procedura è di € 87,89;
- all'esito dell'apertura della liquidazione, un terzo *metterà a disposizione come attivo una finanza esterna per la somma di € 10.000,00.*

L'attestazione ex art. 268.3 cci è coerente con tale assetto patrimoniale, incentrandosi sul rilievo della sussistenza della sola finanza esterna cit.; ciò che dimostra, implicitamente ma univocamente, l'insussistenza anche di posizioni creditorie suscettibili di essere dedotte in azioni giudiziarie idonee a procurare attivo distribuibile ai creditori.

dr. Lucio Munaro

Pertanto, la liquidazione non può essere aperta per mancanza di un patrimonio responsabile, nel quale infatti non può considerarsi legittimamente inclusa la promessa di finanza esterna.

2. L'impegno del terzo ad apportare un sostegno economico alla procedura non basta a giustificarne l'apertura, perché – come correttamente osservato anche in sede dottrinale – secondo la logica giuridica sottesa alla disciplina della liquidazione controllata, il presupposto della sua apertura è dato dall'esistenza di un patrimonio responsabile; l'unico cioè rispetto al quale può legittimamente affermarsi che i creditori vantano i propri diritti, da soddisfare secondo le regole del concorso.

Infatti l'apporto di finanza esterna all'esito dell'apertura della liquidazione, al fine di contribuire alla regolazione dell'assetto debitorio, non incide sullo stato patrimoniale del debitore, che resta invariato. L'impegno del terzo a fornire il proprio ausilio economico all'esito dell'apertura della liquidazione, in quanto funzionale esclusivamente alla regolazione *in melius* delle obbligazioni del sovraindebitato, non può essere valutato alla stregua di un incremento del patrimonio di quest'ultimo, restandone affatto distinto e separato.

Sul piano logico-giuridico, la 'causa' dell'impegno ad apportare liquidità ausiliaria non è ravvisabile in un accrescimento del patrimonio del debitore; non è questa la funzione giuridicamente rilevante della finanza esterna. La 'causa' è invece ravvisabile in un contributo alla regolazione delle obbligazioni del debitore nel quadro della procedura concorsuale; tanto ciò vero che l'apporto postula necessariamente l'apertura di quest'ultima, con ciò mostrando la sua peculiare funzione causale.

2.2. Non si tratta dunque di un apporto liberale fornito dal terzo al sovraindebitato prima dell'accesso alla procedura, con conseguente incremento del patrimonio di quest'ultimo. Solo in tal caso la finanza esterna si trasformerebbe, arricchendolo, in (parte del) patrimonio responsabile; l'unico rispetto al quale i creditori vantano le loro pretese, e l'unico che secondo la logica giuridica della liquidazione controllata rileva per la necessaria individuazione dell'attivo distribuibile quale condizione di apertura della procedura.

Diversamente, come nel caso (in esame) del debitore incapiente, la finanza esterna resta estranea al suo patrimonio ed è così inidonea a incidere sullo stato

patrimoniale rilevante ai fini del giudizio di apertura della procedura.

2.3. Né può validamente obiettarsi che ai fini dell'apertura rilevano anche soltanto i valori economici non attuali ma futuri; ciò che accade ad es. quando venga prospettata la percezione (anche solo futura) di un trattamento retributivo o venga formulato un giudizio prognostico sulla (futura) percezione di somme acquisibili all'esito di azioni giudiziarie; ciò che è esplicitamente previsto dall'art. 268.3 cci con riguardo al contenuto dell'attestazione.

In tali casi infatti il patrimonio responsabile ricomprende già, prima dell'apertura, gli elementi su cui si fonda la ragionevole certezza del futuro trattamento retributivo o la valutazione probabilistica sull'esito favorevole dell'azione giudiziaria. In altre parole, la futura percezione dei valori economici è giocoforza ancorata a elementi presenti nel patrimonio già nell'attualità, prima dell'apertura.

Al contrario, la sola promessa di finanza esterna, in ragione della sua natura e funzione, è del tutto neutrale rispetto agli elementi che compongono il patrimonio del sovraindebitato, quale viene valutato in vista dell'apertura della procedura.

p.q.m.

- rigetta la domanda.

Treviso, 7.8.2025

Il giudice estensore
dr. Lucio Munaro

Il presidente
dr. Bruno Casciarri